Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 69° **Roma - Mercoledì, 17 ottobre 1928 - Anno VI** **Numero 242**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della **« Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A.* e *F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio*. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi*. — Novara: *R Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio*. — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minèrva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

2680. — REGIO DECRETO-LEGGE 10 agosto 1928, n. 2223.
Istituzione di una Discoteca di Stato in Roma. Pag. 5018

2681. — REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2212.
Liquidazione dei contributi scolastici dovuti dai comuni di Veggiano e Villorba in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722 . Pag. 5018

2682. — REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2215.
Liquidazione del contributo scolastico dovuto dal comune di Col di Rodi in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722 . . . . Pag. 5019

2683. — REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2216.
Liquidazione del contributo scolastico dovuto dal comune di Col di Rodi in esecuzione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722. . . . Pag. 5020

2684. — REGIO DECRETO 13 settembre 1928, n. 2219.
Riunione dei comuni di Boscomare e Pietrabruna in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Pietrabruna » . . . . Pag. 5020

2685. — REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 2220.
Riunione dei comuni di Trescore Balneario e Zandobbio in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Trescore Balneario » . . . . Pag. 5021

2686. — REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. 2186.
Devoluzione della « Fondazione 39° reggimento fanteria » a favore del 40° reggimento fanteria . Pag. 5021

2687. — REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 2187.
Erezione in ente morale della « Fondazione comm. Giovanni Finazzi », in Chiuduno . . . . . . Pag. 5021

2688. — REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 2188.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Città di Rogliano » con sede in Rogliano . . . . Pag. 5021

2689. — REGIO DECRETO 13 settembre 1928, n. 2204.
Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Fedecommesseria Nicolò Fieschi-Raggi », in Genova . Pag. 5021

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 ottobre 1928.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare taluni beni immobili in Venezia . . . . Pag. 5021

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1928.
Norme per la nomina a medico direttore dell'Ufficio di igiene e sanità del Governatorato di Roma . . . . . . Pag. 5022

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1928.
Approvazione dell'elenco delle infermità che sono causa di inabilità al pilotaggio aereo e limiti tra idoneità ed inabilità per i caratteri psico-fisiologici . . . . Pag. 5023

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana. . . Pag. 5026

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'interno: R. decreto-legge 24 agosto 1928, n. 2109, concernente la proroga del termine stabilito nel R. decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, per la revisione delle utenze d'acqua in alcuni Comuni del Lazio . . . . . Pag. 5035

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite. . . . . . . Pag. 5035
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 5036

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2680.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 agosto 1928, n. 2223.
Istituzione di una Discoteca di Stato in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di disciplinare e sviluppare, mediante la istituzione di una Discoteca di Stato, la raccolta e diffusione di dischi fonografici riproducenti la voce di cittadini italiani benemeriti della Patria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, istruzione pubblica ed economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita in Roma la Discoteca di Stato allo scopo di raccogliere e conservare per le future generazioni la viva voce dei cittadini italiani che in tutti i campi abbiano illustrata la Patria e se ne siano resi benemeriti.

Art. 2.

Al compimento di ciascun anno dell'Era Fascista il Capo del Governo, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, udito il Consiglio dei Ministri, procede alla scelta delle persone la di cui voce sia da raccogliere nella Discoteca di Stato.
Le persone prescelte sono iscritte in apposito albo d'onore.

Art. 3.

Il Ministro per la pubblica istruzione provvede all'ordinamento ed alla gestione della Discoteca di Stato in base a norme da approvarsi con decreto del Capo del Governo di concerto col Ministro istesso.
Per le spese di acquisto ed incisione delle matrici originali e delle matrici di riproduzione delle voci e per ogni altra spesa riguardante la gestione anzidetta sarà inscritta annualmente, a decorrere dall'esercizio finanziario 1928-1929, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di L. 50,000.

Art. 4.

L'uso delle matrici di riproduzione per la stampa di dischi fonografici da destinare a scopi di propaganda patriottica o didattici, nel Regno e nelle Colonie, può essere concesso dal Capo del Governo di concerto col Ministro per la pubblica istruzione, per il periodo di tempo da determinarsi all'atto della concessione e salva rinnovazione, alla Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra.
La concessione può essere estesa alla stampa di dischi da vendere al pubblico, nel Regno e nelle Colonie, rimanendo gli utili di vendita a beneficio dell'Associazione predetta per i servizi di assistenza ai propri soci.
Tutte le spese comunque dipendenti dall'uso sopraindicato sono a carico dell'Associazione medesima.

Art. 5.

Sui dischi fonografici di cui al precedente articolo sono impressi speciali contrassegni con progressiva numerazione, distintamente secondo che siano, o meno, destinati alla vendita al pubblico.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 277, *foglio* 78. — CASATI

Numero di pubblicazione 2681.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2212.
Liquidazione dei contributi scolastici dovuti dai comuni di Veggiano e Villorba in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;
Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduti i Regi decreti 10 marzo 1927 e 30 dicembre 1926 per effetto dei quali l'amministrazione delle scuole elementari dei comuni di Veggiano e di Villorba fu assunta dal Consiglio scolastico regionale del Veneto a decorrere dal 1° gennaio 1927;

Veduti gli elenchi delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti alla stessa data del 1° gennaio 1927 nei Comuni predetti: elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione dei contributi che i comuni di Veggiano, della provincia di Padova, e di Villorba, della provincia di Treviso, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il biennio 1° gennaio 1927-31 dicembre 1928, nella somma per ciascuno di essi risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 277, *foglio* 66. — CASATI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il biennio 1° gennaio 1927-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
	I. — Provincia di PADOVA.			
1	Veggiano	6	800	4.800
	II. — Provincia di TREVISO.			
1	Villorba	18	800	14.400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2682.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2215.

Liquidazione del contributo scolastico dovuto dal comune di Col di Rodi in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto il R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2769, col quale il comune di Col di Rodi veniva riunito al comune di S. Remo, ad eccezione della frazione Ospedaletti che veniva costituita in Comune autonomo con la stessa denominazione;

Veduto il R. decreto 7 agosto 1925, n. 1533, col quale, a decorrere dall'8 settembre 1925, il detto comune di Col di Rodi veniva ricostituito col solo territorio già aggregato al comune di San Remo;

Veduti gli elenchi delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite nel comune di Col di Rodi, rimaste alla diretta dipendenza del comune di San Remo dal 6 febbraio 1924 al 7 settembre 1925, e del R. Provveditorato agli studi di Genova dal 1° gennaio al 5 febbraio 1924 e dall'8 settembre 1925 in poi;

Veduto il R. decreto 13 gennaio 1927, n. 317, col quale furono stabiliti i contributi scolastici dovuti dai Comuni delle provincie di Genova, Spezia ed Imperia, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, e considerato che nell'annesso elenco fu tenuto conto delle sole scuole situate nel territorio del comune di Ospedaletti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Col di Rodi, della provincia d'Imperia, deve versare annualmente alla R. Tesoreria dello Stato per i periodi dal 1° gennaio al 5 febbraio 1924 e dall'8 settembre 1925 al 31 dicembre 1928, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 3200 risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 277, *foglio* 69. — CASATI.

Provincia di IMPERIA.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per i periodi dal 1° gennaio al 5 febbraio 1924 e dall'8 settembre 1925 al 31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Totale
1	Col di Rodi. . . .	4	800	3.200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2683.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2216.

Liquidazione del contributo scolastico dovuto dal comune di Col di Rodi in esecuzione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il R. decreto 7 agosto 1925, n. 1533, col quale, a decorrere dall'8 settembre 1925, veniva ricostituito il comune di Col di Rodi col solo territorio già aggregato al comune di San Remo per effetto del R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2769;

Veduto l'elenco delle scuole classificate, legalmente istituite ed esistenti nel Comune stesso, poste nuovamente alla diretta dipendenza del R. Provveditorato agli studi di Genova a decorrere dalla predetta data dell'8 settembre 1925;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Col di Rodi, della provincia di Imperia, deve versare annualmente alla R. Tesoreria dello Stato in esecuzione dello art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 8 settembre 1295-31 marzo 1930, nella somma di L. 1600 risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 277, *foglio* 70. — CASATI.

Provincia di IMPERIA.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del R decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 8 settembre 1925-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Totale
1	Col di Rodi.	4	400	1.600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2684.

REGIO DECRETO 13 settembre 1928, n. 2219.

Riunione dei comuni di Boscomare e Pietrabruna in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Pietrabruna ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Boscomare e Pietrabruna sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Pietrabruna ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 73. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2685.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 2220.

Riunione dei comuni di Trescore Balneario e Zandobbio in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Trescore Balneario ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Trescore Balneario e Zandobbio sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Trescore Balneario ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 74. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2686.

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. 2186.

Devoluzione della « Fondazione 39° reggimento fanteria » a favore del 40° reggimento fanteria.

N. 2186. R. decreto 27 luglio 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, la « Fondazione 39° reggimento fanteria », costituita col fondo di L. 10,000 nominali a favore di detto reggimento ed eretta in ente morale con R. decreto 10 giugno 1926, n. 1235, viene devoluta al 40° reggimento fanteria e ne è approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2687.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 2187.

Erezione in ente morale della « Fondazione comm. Giovanni Finazzi », in Chiuduno.

N. 2187. R. decreto 20 settembre 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la « Fondazione comm. Giovanni Finazzi », in Chiuduno, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2688.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 2188.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Città di Rogliano » con sede in Rogliano.

N. 2188. R. decreto 20 settembre 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Città di Rogliano », con sede nel comune di Rogliano, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2689.

REGIO DECRETO 13 settembre 1928, n. 2204.

Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Fedecommesseria Nicolò Fieschi Raggi », in Genova.

N. 2204. R. decreto 13 settembre 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Fedecommesseria Nicolò Fieschi Raggi » con sede in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 ottobre 1928.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare taluni beni immobili in Venezia.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la domanda presentata dal presidente dell'Opera nazionale Balilla diretta ad ottenere l'autorizzazione ad acquistare taluni beni immobili in Venezia, di proprietà della signora Evelyn Beeton Fradeletto, per ivi installare la « Casa dei Balilla »;

Vista la deliberazione 13 corrente del presidente dell'Opera stessa;

Visto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247, e veduto il regolamento 26 luglio 1896, n. 361;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'acquisto in parola;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad acquistare i beni immobili sopraindicati.

Roma, addì 6 ottobre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1928.

Norme per la nomina a medico direttore dell'Ufficio di igiene e sanità del Governatorato di Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 11, secondo comma, del regolamento legislativo per il Governatorato di Roma, approvato con R. decreto 29 luglio 1928, n. 1945-n. 2383;

Sentito il Governatore;

Decreta:

Art. 1.

La nomina a medico direttore dell'Ufficio di igiene e sanità del Governatorato è fatta dal Governatore, in seguito a pubblico concorso.

Il concorso, di regola, è per titoli. La Commissione giudicatrice, ha, però facoltà — con l'assenso del Governatore — di sottoporre i concorrenti anche a prove di esame, secondo le norme di cui agli articoli 3 e 4 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2266, quando non ritenga di poter formare la graduatoria del concorso in base ai soli titoli.

Art. 2.

Il concorso per la nomina a medico direttore dell'Ufficio di igiene e sanità del Governatorato è bandito dal Governatore, almeno due mesi prima del termine assegnato per la presentazione delle domande.

L'avviso di concorso, recante le indicazioni di cui all'articolo 6 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2266, deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed essere affisso nell'albo del Governatorato per tutto il tempo decorrente dalla data del bando a quella del termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate al Governatorato nel termine stabilito dall'avviso di concorso, e corredate dai documenti indicati nell'art. 7 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2266, oltre a tutti i titoli che i concorrenti riterranno di produrre nel proprio interesse.

I titoli devono essere prodotti dal candidato in duplice elenco, uno dei quali rimane allegato agli atti del concorso e l'altro viene restituito al candidato stesso, all'atto della presentazione della domanda, con dichiarazione di ricevuta.

Art. 4.

I concorrenti non devono superare, alla data del bando di concorso, l'età di anni quarantacinque.

Sono salve le eccezioni di cui all'art. 8 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2266, nonchè le disposizioni in favore degli ex combattenti, contenute nelle vigenti leggi.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso i medici chirurghi che, oltre al possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli, abbiano prestato lodevolmente servizio per almeno due anni, in posti di ruolo, presso Istituti di clinica e patologia medica delle Regie università ovvero, in seguito a pubblico concorso, presso pubblici ospedali; e si trovino, inoltre, in una delle seguenti condizioni:

a) avere esercitato, almeno per un triennio, le funzioni di capo dell'ufficio di igiene in Comuni con popolazione superiore a 100,000 abitanti o capoluoghi di Provincia, ovvero di capo servizio negli uffici predetti, o di direttore di laboratori micrografici dello Stato, delle Provincie e di Comuni aventi una popolazione superiore a 150.000 abitanti;

b) avere, almeno per un triennio, esercitato le funzioni di medico provinciale;

c) avere ricoperto, almeno per un quadriennio, cumulativamente, in seguito a regolare nomina, posti di aiuto, di coadiutore o di assistente nei Regi istituti universitari di igiene o nei laboratori micrografici di cui alla lettera *a*).

Art. 6.

Spetta al Governatore di decidere sulla ammissibilità dei concorrenti, con provvedimento non sindacabile dagli interessati.

Il Ministro per l'interno può, in ogni caso, avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, ultimo comma, del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso per la nomina a medico direttore dell'Ufficio di igiene e sanità del Governatorato è nominata dal Ministro per l'interno e composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;

b) di tre professori stabili delle Regie università, uno di clinica medica e due di igiene. Dei due professori di igiene, almeno uno deve essere prescelto nella persona del componente il Consiglio superiore di sanità, di cui all'art. 5 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2266;

c) dell'ispettore generale medico della Sanità pubblica.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario amministrativo del Governatorato, designato dal Governatore.

Ai componenti e al segretario della Commissione competono gli assegni e le indennità di cui all'art. 9 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2266.

Le spese del concorso sono a carico del Governatorato.

Art. 8.

I concorrenti sono classificati per ordine di punti.

Sono dichiarati idonei soltanto coloro che abbiano riportato, complessivamente, non meno di quarantacinque cinquantesimi di punti.

Non sono ammesse classificazioni « ex aequo ».

Art. 9.

Agli effetti della graduatoria sono considerati titoli di preferenza, nell'ordine qui appresso stabilito:

a) i servizi lodevolmente prestati alla dipendenza del Governatorato di Roma;

b) la libera docenza in igiene presso una Regia università;

c) i servizi lodevolmente disimpegnati presso locali di isolamento, in occasione di epidemie.

Rimangono ferme le preferenze in favore degli ex combattenti, stabilite nelle vigenti leggi.

Art. 10.

La nomina a medico direttore dell'Ufficio di igiene e sanità del Governatorato è fatta dal Governatore nella per-

sona del primo graduato. In caso di rinunzia di questi, la nomina può cadere, in ordine di graduatoria, sugli altri concorrenti dichiarati idonei.

Art. 11.

Per quanto non è previsto nel presente decreto, si applicheranno le norme contenute nel R. decreto 29 novembre 1925, n. 2266.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1928.
Approvazione dell'elenco delle infermità che sono causa di inabilità al pilotaggio aereo e limiti tra idoneità ed inabilità per i caratteri psico-fisiologici.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto del Ministro per la guerra del 9 maggio 1922, n. 114;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2420, che approva il regolamento sul servizio sanitario aeronautico;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito elenco delle infermità che sono causa di inabilità al pilotaggio aereo, con la determinazione dei limiti tra idoneità ed inabilità per i caratteri psico-fisiologici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

Elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di inabilità al pilotaggio e limiti tra idoneità e inabilità per i caratteri psico-fisiologici.

Avvertenze generali.

L'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità al pilotaggio e i limiti tra idoneità ed inabilità per i caratteri psico-fisiologici sono da applicare integralmente ai candidati allievi piloti nelle visite di ammissione. Per le visite di controllo dei piloti in servizio e per quelli della riserva aerea dovranno valere le seguenti norme:

1. Salvo la constatazione di alterazioni anatomiche irrimediabili o l'esistenza di una malattia certamente non suscettibile di miglioramento tale da divenire compatibile col pilotaggio, il pilota non sarà dichiarato permanentemente inabile al pilotaggio se non dopo periodi di temporanea sospensione dal volo.

2. Qualora la malattia sia suscettibile di guarigione con intervento chirurgico, la dichiarazione di inabilità sarà fatta solo nel caso che il pilota rifiuti l'intervento o quando questo non abbia dato i risultati sperati. Fino a compiuta operazione resta sospesa l'idoneità.

3. Nel giudizio che gli istituti medico-legali dovranno formulare nelle visite di controllo essi dovranno tener presente che l'elenco è compilato con riguardo alle condizioni fisiologiche dei giovani dai 18 ai 20 anni, *e che perciò negli uomini già maturi i requisiti dovranno essere richiesti con minor rigore che per i candidati.*

4. Gli istituti medico-legali dovranno nei singoli esami tener conto di quanto l'abitudine del volo possa compensare una deficienza funzionale, tenendo sempre presente che lo scopo della visita è solo quello di garantire l'Aeronautica e il pilota da un rischio superiore a quello ragionevole e di assicurare al servizio i migliori elementi.

CLASSE 1ª.

Precedenti familiari e personali.

1. Forme nervose e psicopatiche di tipo nettamente familiare nel gentilizio.
2. Forme psichiatriche di qualunque specie anche guarite.
3. Nevrastenia, forme convulsive.
4. Alcoolismo, cocainismo, tabagismo ed altre intossicazioni esogene croniche.
5. Pregresse fratture del cranio.
6. Deficienza del campo morale.

Nota — Prima che un candidato all'ammissione ai servizi aeronaviganti sia sottoposto alla visita, saranno, per cura del Ministero dell'aeronautica, raccolte le informazioni opportune a mezzo dei podestà o dei Reali carabinieri del luogo di abituale dimora del candidato e della città di origine della famiglia.

Le informazioni saranno tempestivamente inviate all'Istituto medico-legale o comunque ai medici che dovranno sottoporre a visita il candidato, a meno che il Ministero in base alle stesse informazioni sanitarie ritenga inutile la visita.

CLASSE 2ª.

Imperfezioni e infermità costituzionali che possono aver sede in vari tessuti e sistemi.

7. Statura inferiore a m. 1.60, con costituzione scheletrica regolare.
8. Debolezza di costituzione.

Nota — Il giudizio sulla debolezza di costituzione deve essere formulato solo dopo esame completo generale e dopo un vaglio accurato dei singoli dati che caratterizzano tale forma.

Nel giudicare della debolezza di costituzione dovranno essere tenuti presenti il perimetro e il grado di dilatabilità del torace.

Non si trascurerà di considerare l'età dell'esaminando. Quando questa non ha superato il periodo approssimativo in cui la crescita non è più possibile, se i dati riscontrati non sono gravi può emettersi giudizio favorevole.

Ad ogni modo è da tener presente che il candidato deve dar sicuro e pieno affidamento di resistenza alle fatiche inerenti al volo; che il periodo della scuola di pilotaggio espone un organismo non ancora allenato a una vita tutta nuova che si svolge fra sbalzi rapidissimi di pressione atmosferica e di temperatura, mentre non mancano preoccupazioni e stimoli emotivi.

Queste considerazioni devono essere sempre tenute presenti in qualsiasi forma morbosa o difetto fisico.

9. Scadente nutrizione e sanguificazione.

10. Perimetro toracico deficiente in rapporto alla statura e allo stato generale.
Nota — La deficienza del perimetro toracico sarà giudicata in base alla seguente tabella:

Gruppi di stature	Perimetro toracico
Per stature comprese fra m. 1.60 e m. 1.65	cm. 80
Per tutte le stature che superano m. 1.65 ma non raggiungono m. 1.70	cm. 81
Per tutte le stature che raggiungono o superano m. 1.70 ma non raggiungono m. 1.75	cm. 82
Per tutte le stature che raggiungono o superano m. 1.75 ma non raggiungono m. 1.80	cm. 83
Per tutte le stature che raggiungono o superano m. 1.80	cm. 84

Nota — Si potrà emettere giudizio di idoneità per perimetri toracici inferiori a quelli della tabella quando il candidato abbia un'età inferiore ai 20 anni con organismo ben costituito ed armonico e con note di uno stato generale sano, quando, insomma, si possa presumere che lo sviluppo toracico potrà completarsi in breve tempo e che esso — nel caso — non rappresenti che un solo dato numerico isolato.
11. Obesità quando il perimetro addominale superi quello toracico.
Nota — Nei piloti possono tollerarsi addomi lievemente abbondanti, quando non ostacolino la libertà e la elasticità dei movimenti in rapporto alle funzioni da compiere.
12. Il diabete e le glicosurie.
13. La tubercolosi nelle sue varie manifestazioni ed in qualsiasi stadio.
14. La malaria con gravi e permanenti alterazioni.
15. Le manifestazioni gravi e croniche del saturnismo o di altre intossicazioni di metalli.
16. La cachessia scorbutica ben manifesta e tutte le malattie da carenza (pellagra ecc.) a grado avanzato.
17. La lebbra, l'actinomicosi.
18. I tumori maligni o quelli che, per sede e volume, inducono deformità o impediscono la libertà dei movimenti o la funzione di un organo.
19. Le emopatie gravi (leucemia, pseudoleucemia, anemie spleniche, morbo del Banti ecc.) le discrasie sanguigne e le anemie secondarie (emofilie), porpore croniche, ecc.
20. Deficienze ed alterazioni endocrine.
Nota — Nei casi dubbi l'accertamento potrà essere controllato procedendosi a prove farmacologiche sicuramente innocue.
21. Manifestazioni sifilitiche in atto.
Nota — Nel personale già in servizio potranno tollerarsi manifestazioni sifilitiche curabili, concedendosi periodi di esenzione dal volo o dal servizio completo fino a guarigione delle manifestazioni o fino a raggiungere uno stato tale che permetta i voli in genere e il pilotaggio in specie.
Saranno dichiarati inabili a qualsiasi servizio coloro che abbiano lesioni sifilitiche gravi dei vari tessuti od organi non più suscettibili di utili modificazioni.
22. Eczemi e malattie infiammatorie o pruriginose della pelle allo stato cronico o subacuto.
23. L'alopecia molto estesa.
24. Adenopatie idiopatiche e secondarie.
25. Cicatrici aderenti quando possono disturbare la funzione del pilotaggio o quando, per sede, estensione o aderenze, disturbino i movimenti o la funzione di organi importanti; quando siano dolenti o facili ad ulcerarsi o producano deformità del viso.
26. Le ulceri croniche, le fistole e i seni fistolosi.

CLASSE 3ª.

Imperfezioni e infermità dell'apparecchio respiratorio.

27. Deformità toracica accentuata (scoliosi, cifosi, lordosi di alto grado, ecc.).
28. Malattie bronchiali, polmonari e pleuriche subacute croniche.
29. Gli esiti di lesioni pleuro-polmonari ad effetto morboso permanente.
30. La capacità respiratoria diminuita con capacità vitale notevolmente ridotta.

CLASSE 4ª.

Imperfezioni e infermità dell'apparecchio cardio-vascolare.

31. Nevrosi cardiache.
Nota — In tutti i casi si faranno prove per determinare l'efficienza cardiaca.
32. I vizi organici del cuore, le malattie del miocardio e del pericardio.
33. Le malattie delle arterie che causano disturbi funzionali.
34. Varici. Gli esiti di flebite e linfangioite.
35. Emorroidi, quando possono ostacolare la posizione seduta o siano causa di frequenti emorragie.

CLASSE 5ª.

Imperfezioni ed infermità delle pareti e degli organi addominali ed urogenitali.

36. Malattie di Glenard.
37. Tumore cronico di milza o del fegato. Calcolosi epatica.
38. Peritoniti croniche e loro esiti insanabili.
39. I vizi di conformazione, le malattie gravi croniche del retto e dell'ano e i loro esiti insanabili.
40. Le ernie tutte.
41. Il varicocele.
42. L'idrocele anche se non comunicante.
43. Il rene mobile.
44. La calcolosi renale.
45. L'albuminuria persistente, la cilindruria e l'ematuria.
46. Tutte le malattie renali e loro esiti.
47. Enuresi, anche non in forma di stillicidio.
48. I vizi di conformazione e le malattie croniche dell'uretere, della vescica e i loro esiti.
49. I restringimenti uretrali organici che rendano difficile l'emissione delle urine e le fistole uretrali.
50. Le malattie gravi e permanenti della prostata.
51. La perdita totale o parziale del pene.
52. L'epispadia e l'ipospadia.
53. L'assenza dei testicoli o l'arresto del loro sviluppo.
54. Le malattie croniche del testicolo e i loro esiti.

CLASSE 6ª.

Imperfezioni, infermità e anomalie del sistema nervoso:

55. Tutte le malattie nervose organiche e funzionali.
56. L'epilessia.
57. Le malattie mentali anche se precedentemente sofferte.

CLASSE 7ª.

Imperfezioni ed infermità delle ossa in genere e degli organi di moto in specie.

58. Le affezioni gravi e croniche delle ossa e delle articolazioni. Tenosinoviti e borsiti croniche.

59. Le lussazioni mal ridotte o non più riducibili e quelle abituali delle principali articolazioni. L'anchilosi, la notevole rigidità articolare, i corpi mobili articolari, solo quando ostacolino la funzione di un'importante articolazione.

60. Le deformità ed alterazioni delle ossa, espressioni di malattie generali (rachitismo ecc.) o di esiti di affezioni morbose locali (iperostosi, esostosi, periostosi, atrofia, necrosi, ecc.) o di traumatismo (callo deforme o non ben consolidato) al grado tale da produrre limitazioni funzionali.

61. Le rotture dei muscoli e dei tendini, le ernie muscolari, le lussazioni permanenti dei tendini, le retrazioni, le aderenze tendinee e aponeurotiche che disturbano la funzione di un arto.

62. Mancanza di una mano o di un piede.

63. Accorciamento di un arto di oltre tre centimetri.

64. Diminuzione notevole della forza di un arto.

65. Alterazioni anatomiche e funzionali delle mani e dei piedi.

Nota — Nei piloti sono tollerate mancanza di dita o deficienza della loro funzione purchè non ostacolino il pilotaggio.

66. La convergenza o divergenza notevoli delle ginocchia.

67. La deviazione dei piedi (piede equino, varo, valgo, ecc.).

68. Il sudore fetido dei piedi.

CLASSE 8ª.

Imperfezioni ed infermità degli occhi.

69. La blefarite ulcerativa, la madarosi.

70. Le imperfezioni e le malattie delle palpebre o gli esiti di esse (lagoftalmo, coloboma, ectropion, entropion, trichiasi, anchiloblefaro, simblefaro, blefaroptosi, ecc.) anche se limitate ad un solo occhio, purchè producano deformità o limitino i movimenti del globo oculare, o cagionino permanenti irritazioni oculari.

71. La dacriocistite cronica, la fistola lagrimale e le malattie croniche delle glandole lagrimali.

72. Lo pterigio che raggiunge il campo pupillare.

73. Il tracoma e le congiuntiviti croniche.

74. Le malattie della cornea, della sclera, dell'iride, del cristallino, della coroide, della retina o del nervo ottico, o gli esiti di esse quando inducano diminuzione visiva non compatibile coi servizi di volo.

75. L'afachia.

76. Visus inferiore all'unità in ambo gli occhi o inferiore a 0.8 in un occhio, senza correzione di lenti.

77. L'ipermetropia totale superiore alle 2 D. in ambo gli occhi.

78. Senso luminoso inferiore al normale.

79. Tutti i gradi di anomalie nella percezione dei colori.

80. Limitazione concentrica o parziale del campo visivo.

81. Capacità di accomodazione inferiore alla media normale in rapporto all'età.

82. Deficiente percezione della profondità.

83. Deficienza della funzione dei muscoli estrinseci oculari, e della funzione stereoscopica.

CLASSE 9ª.

Imperfezioni ed infermità della gola, della bocca, dell'orecchio e del naso.

84. Le malattie o lesioni del collo, gravi o insanabili, o gli esiti permanenti di esse.

85. Il gozzo, l'ipertrofia tiroidea con sintomi di disfunzione della glandola.

86. I vizi di conformazione e le malattie croniche della faringe e dell'esofago; i loro esiti.

87. Alterazioni anatomiche e malattie organiche della laringe.

88. Postumi di tracheotomia e laringotomia.

89. Le imperfezioni e gli esiti delle malattie delle labbra, che producono notevoli deformità o alterazioni funzionali.

90. Il labbro leporino.

91. La perdita non traumatica o la carie di quattro o più denti.

Nota — Per il personale aeronavigante in servizio la mancanza dei denti verrà compensata con adatta protesi e potrà essere motivo di inabilità solo quando questa non sarà tollerata o si sia stabilito un decadimento delle condizioni generali dovuto all'insufficiente masticazione.

92. I vizi, le malattie e gli esiti di lesioni del palato osseo o molle o dei mascellari che turbino in modo permanente la funzione.

93. Le gravi alterazioni o gli esiti di lesioni della lingua con disturbi funzionali.

94. Le malattie croniche e gravi delle glandole salivari.

95. L'ipertrofia delle tonsille palatine al grado da disturbare la degluttizione o la respirazione o la fonazione oppure con infezione a tipo recidivante.

96. L'ipertrofia della tonsilla faringea con segni di adenoidismo di grado notevole.

97. La mutolezza.

98. La balbuzie.

99. La mancanza totale del naso.

100. Notevoli alterazioni anatomiche e malattie organiche e funzionali del naso, delle fosse nasali e del rinofaringe.

101. Notevole diminuzione della pervietà nasale.

102. Le malattie croniche dei seni.

103. La mancanza totale del padiglione di un orecchio.

104. Tutte le malattie organiche anche di un orecchio solo e i loro esiti che compromettono l'integrità dell'organo e la funzione uditiva.

105. Sindrome da stenosi tubarica.

Nota — Per conoscere l'esistenza di tale sindrome si potranno fare prove nella campana pneumatica.

CLASSE 10ª.

Alterazioni funzionali dell'apparato vestibolare.

106. Nistagno abituale spontaneo di alto grado anche di origine non oculare in posizione di riposo.

107. Fenomeni di intolleranza alla rotazione (pallore, sudore, vertigini, ecc.) e all'eccitamento termico e galvanico del labirinto; abbassamento della soglia di eccitamento galvanico.

108. Marcati disturbi nella prova statica e dinamica dopo la rotazione.

CLASSE 11ª.

Deficienze psichiche e fisiologiche.

109. Deficienze del senso muscolare e della innervazione motrice.

110. Emotività eccessiva.
111. Tempi di reazione superiori a 200 millesimi di secondo e uditivi superiori a 170 millesimi di secondo.
112. Lunghezza eccessiva dei tempi di scelta fra quattro movimenti della mano.
113. Attenzione deficiente per estensione e intensità.
114. Deficienza di appercezione per rapidità ed estensione.

CLASSE 12ª.

Anomalie di resistenza alle variazioni della pressione barometrica.

115. Insufficienza tubarica.
116. Alterazioni respiratorie e circolatorie.
117. Alterazioni nervose e generali.

Nota — Si determinerà una depressione di 354 mm. di Hg. in 20' rinnovando l'aria in ragione di 500 cc. per minuto e per persona. Permanenza a detta pressione (5000 m.) per cinque minuti; ritorno alla pressione normale in 15'.

118. Tutte le malattie, imperfezioni ed infermità, non specificate in questo elenco, quando, isolatamente e nel loro complesso, rendono l'individuo inabile allo speciale servizio di pilota.

p. *Il Ministro per l'aeronautica*: BALBO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Auer » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Auer Francesco, figlio di Giorgio e di Egger Maria, nato a Tures il 3 dicembre 1907, è restituito nella forma italiana di « Ora » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 14 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: FERRUCCIO AMIGONI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Augschöll » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana.

Decreta:

Il cognome del sig. Augschöll Giorgio, figlio del fu Giuseppe e di Gasser Anna, nato a Gudon il 9 aprile 1875, è restituito nella forma italiana di « Agusei » a tutti gli effetti di legge.

Uguale restituzione è disposta per i famigliari dell'interessato e cioè:

1. Augschöll Giovanna nata Stoff, nata il 21 giugno 1877, moglie;
2. Augschöll Luigi di Giorgio, nato il 19 maggio 1911, figlio;
3. Augschöll Carlo di Giorgio, nato il 4 novembre 1902, figlio;
4. Augschöll Giuseppe di Giorgio, nato il 19 marzo 1906, figlio;
5. Augschöll Augusto di Giorgio, nato il 1° settembre 1907, figlio.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di . . . .
è stato corretto in quello di . . . .
con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: FERRUCCIO AMIGONI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome «Auer» è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Auer Rodolfo, figlio del fu Antonio e della fu Wenzel Carolina, nato a Prato all'Isarco, il 27 giugno 1884, è restituito nella forma italiana di « Ora » a tutti gli effetti di legge.

Uguale restituzione è disposta per i famigliari dell'interessato e cioè:

1. Auer Anna nata Palaoro, nata il 26 giugno 1885, moglie;
2. Auer Giuseppe di Rodolfo, nato il 2 febbraio 1914, figlio;
3. Auer Filomena di Rodolfo, nato il 2 febbraio 1914, figlio;
4. Auer Rodolfo di Rodolfo, nato il 24 dicembre 1917, figlio;
5. Auer Guglielmo di Rodolfo, nato il 27 gennaio 1919, figlio;
6. Auer Marianna di Rodolfo, nata il 10 giugno 1923, figlia;
7. Auer Roberto di Rodolfo, nato il 23 marzo 1907, figlio.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita, nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di . . . .
è stato corretto in quello di . . . .
con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: FERRUCCIO AMIGONI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bernard » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana:

Decreta:

Il cognome della signora Bernard Maria, figlia del fu Leonardo e di Nartin Eugenia, nata a Bolzano il 25 marzo 1888, è restituito nella forma italiana di « Bernardi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale restituzione viene disposta per Bernard Maria di Maria, nata il 12 novembre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà notificato all'interessata a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessata è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di . . . .
è stato corretto in quello di . . . .
con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: FERRUCCIO AMIGONI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Auer » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana:

Decreta:

Il cognome del sig. Auer Luigi, figlio del fu Antonio e di Wenzel Carolina, nato a Tires il 26 settembre 1887, è restituito nella forma italiana di « Ora » a tutti gli effetti di legge.

Uguale restituzione è disposta per i famigliari dell'interessato e cioè:

1. Auer Maria nata Maloie, nata il 16 agosto 1896, moglie;

2. Auer Giuseppe di Luigi, nato il 20 febbraio 1922, figlio;
3. Auer Marianna di Luigi, nata il 19 novembre 1923, figlia;
4. Auer Ildegarda di Luigi, nata il 1° ottobre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di . . . .
è stato corretto in quello di . . . .
con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: FERRUCCIO AMIGONI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Auer » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Auer Leonardo figlio del fu Luigi e della fu Teresa Feiersinger, nato a Kirchbichl il 10 novembre 1879, è restituito nella forma italiana di « Ora » a tutti gli effetti di legge.

Uguale restituzione è disposta per i famigliari dell'interessato e cioè:

1. Auer Carolina nata Bermoser, nata il 1° gennaio 1875, moglie;
2. Auer Paola di Leonardo, nata il 4 novembre 1908, figlia;
3. Auer Guglielmo di Leonardo, nato il 27 luglio 1916, figlio.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di . . . .
è stato corretto in quello di . . . .
con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: FERRUCCIO AMIGONI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bernard » è di origine italiana e che in forza del citato articolo 1 deve riassumere forma italiana:

Decreta:

Il cognome della signora Bernard Marta nata Graf, figlia del fu Giovanni e Larger Domenica, nata a Bressanone il 17 maggio 1880, è restituito nella forma italiana di « Bernardi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale restituzione è disposta per i famigliari dell'interessata e cioè:

1. Bernard Luigi fu Luigi, nato il 16 febbraio 1906, figlio;
2. Bernard Celestino fu Luigi, nato il 20 settembre 1908, figlio;
3. Bernard Francesco fu Luigi, nato il 24 settembre 1909, figlio;
4. Bernard Ilda fu Luigi, nata il 18 novembre 1910, figlia;
5. Bernard Giuseppe fu Luigi, nato il 29 aprile 1912, figlio;
6. Bernard Francesco fu Luigi, nato il 2 gennaio 1915, figlio;
7. Bernard Guglielmo fu Luigi, nato il 2 gennaio 1915 figlio.

Il presente decreto sarà notificato all'interessata a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessata è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci,

in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di . . . .
è stato corretto in quello di . . . .
con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: FERRUCCIO AMIGONI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Augscholl » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana:

Decreta:

Il cognome del signor Augscholl Davide, figlio del fu Giuseppe e della fu Anna Gasser, nato a Gudon il 23 maggio 1877 è restituito nella forma italiana di « Agusei » a tutti gli effetti di legge.

Uguale restituzione è disposta per i famigliari dell'interessato e cioè:

1. Augscholl Giuliana nata Crepaz, nata il 10 giugno 1881, moglie;
2. Augscholl Luigi di Davide, nato il 18 dicembre 1919, figlio;
3. Augscholl Giuseppe di Davide, nato il 23 luglio 1908, figlio;
4. Augscholl Davide di Davide, nato il 26 marzo 1905, figlio;
5. Augscholl Giovanni di Davide, nato il 18 ottobre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di . . . .
è stato corretto in quello di . . . .
con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: FERRUCCIO AMIGONI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bernard » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana:

Decreta:

Il cognome del sig. Bernard Giuseppe, figlio del fu Leonardo e di Eugenia Nardin, nato a Bolzano il 1° novembre 1895, è restituito nella forma italiana di « Bernardi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale restituzione è disposta per i famigliari dell'interessato e cioè:

1. Bernard Berta nata Michelon, nata il 30 marzo 1902, moglie;
2. Bernard Giuseppe di Giuseppe, nato il 9 novembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di . . . .
è stato corretto in quello di . . . .
con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: FERRUCCIO AMIGONI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle fami-

glie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Auer » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Auer Alfonso, figlio di Antonio e di Engl Rosa, nato a San Lorenzo il 4 maggio 1904, è restituito nella forma italiana di « Ora » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di . . . .
è stato corretto in quello di . . . .
con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: FERRUCCIO AMIGONI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bernard » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernard Francesco, figlio di Francesco e di Tedeschi Giulia, nato a Sover il 17 giugno 1898, è restituito nella forma italiana di « Bernardi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale restituzione è disposta per i famigliari dell'interessato e cioè:

1. Bernard Ester nata Mellarini, nata il 31 gennaio 1895, moglie;
2. Bernard Elda di Francesco, nata il 16 ottobre 1924, figlia;
3. Bernard Carmela di Francesco, nata il 3 marzo 1923 figlia.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di . . . .
è stato corretto in quello di . . . .
con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: FERRUCCIO AMIGONI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertol » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertol Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Zini Fortunata, nato a Fondo il 16 gennaio 1866, è restituito nella forma italiana di « Bertoli » a tutti gli effetti di legge.

Uguale restituzione è disposta per i famigliari dell'interessato e cioè:

1. Bertol Maria nata Pedrini, nata il 16 maggio 1870, moglie;
2. Bertol Maria di Giuseppe, nata il 3 febbraio 1899, figlia.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di . . . .
è stato corretto in quello di . . . .
con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: FERRUCCIO AMIGONI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Anselm » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Anselm Carlo, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Walde, nato a Bolzano il 20 aprile 1885, è restituito nella forma italiana di « Anselmi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale restituzione è disposta per i famigliari dell'interessato e cioè:

1. Anselm Irma nata Cagol, nata il 23 novembre 1888, moglie;
2. Anselm Irma di Carlo, nata il 19 febbraio 1915, figlia;
3. Anselm Anna di Carlo, nata il 12 marzo 1916, figlia;
4. Anselm Elisabetta di Carlo, nata il 4 gennaio 1919, figlia.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di . . . .
è stato corretto in quello di . . . .
con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: FERRUCCIO AMIGONI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertignoll » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertignoll Giuseppe, figlio del fu Francesco e di Asson Caterina, nato a San Michele di Appiano l'8 ottobre 1898, è restituito nella forma italiana di « Bertignolli » a tutti gli effetti di legge.

Uguale restituzione è disposta per i famigliari dell'interessato e cioè:

1. Bertignoll Luigia Anna nata Kofler, nata il 7 luglio 1897, moglie;
2. Bertignoll Marianna di Giuseppe, nata il 2 settembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di . . . .
è stato corretto in quello di . . . .
con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: FERRUCCIO AMIGONI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bernard » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernard Carlo, figlio del fu Leonardo e di Nardin Eugenia, nato a Bolzano il 5 maggio 1891, è restituito nella forma italiana di « Bernardi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di . . . .
è stato corretto in quello di . . . .
con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: FERRUCCIO AMIGONI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bernard » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signora Bernard Eugenia nata Nardin, figlia del fu Giovanni e della fu Poier Orsola, nata a Salorno il 31 dicembre 1861, è restituito nella forma italiana di « Bernardi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessata a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessata è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: FERRUCCIO AMIGONI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bernard » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernard Maria, figlia del fu Leonardo e di Nardin Euegnia, nata a Bolzano il 25 marzo 1888, è restituito nella forma italiana di « Bernardi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale restituzione è disposta per Bernard Maria di Maria, nata il 12 novembre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di . . . .
è stato corretto in quello di . . . .
con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: FERRUCCIO AMIGONI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Iacopich fu Giuseppe, nato a Pola il 26 dicembre 1868 e residente a Trieste, via Udine, n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,

la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Iacopi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Iacopich è ridotto in « Iacopi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ugo Iacopich di Giovanni, nato a Trieste il 7 maggio 1906 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo, n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Iacobini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ugo Iacopich è ridotto in « Iacobini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lodovico Iskra di Lodovico, nato a Trieste il 2 novembre 1905 e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 96, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Favilli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta

Il cognome del sig. Lodovico Iskra è ridotto in « Favilli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Andrea Kosovel fu Giuseppe, nato a Rauna del Castello (Gorizia), il 3 marzo 1865 e residente a Trieste, via Geppa, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cossi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta

Il cognome del sig. Andrea Kosovel è ridotto in « Cossi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Antonia Kosovel nata Stanic di Michele, nata il 13 luglio 1869, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Kovacic fu Giacomo, nato a Radlek il 2 novembre 1872 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio, n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabbretti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Kovacic è ridotto in « Fabbretti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Kovacic nata Mrse di Andrea, nata il 23 giugno 1876, moglie;
2. Francesca di Carlo, nata l'8 marzo 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kozuh fu Vincenzo, nato a Ossecca (Gorizia) il 4 febbraio 1877 e residente a Trieste, via Commerciale, n. 60, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in Cozzi;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kozuh è ridotto in « Cozzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Kozuh nata Debelac di Giovanni, nata il 26 ottobre 1887, moglie;
2. Olga di Giuseppe nata il 28 novembre 1908, figlia;
3. Ludmilla di Giuseppe, nata il 29 settembre 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Renata Kragl fu Luigi, nata a Sebenico (Dalmazia) il 19 aprile 1893 e residente a Trieste, Pendice Scoglietto, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Renata Kragl è ridotto in « Carli ».

Il presente decreto, sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Krevatin di Antonio, nata a Trieste il 25 febbraio 1907 e residente a Trieste, via S. Marco, n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rovatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Krevatin è ridotto in « Rovatti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Olga Kutaczek fu Matteo, nata a Trieste l'11 febbraio 1875 e residente a Trieste, via Arcata, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cottazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Olga Kutaczek è ridotto in « Cottazzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Laurencich fu Michele, nato a Trieste il 26 gennaio 1875 e residente a Trieste, via Broletto, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laurenti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Laurencich è ridotto in « Laurenti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Gisella Laurencich nata Previd fu Giuseppe, nata il 28 agosto 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Lidia Laurencich di Giuseppe, nata a Trieste il 7 marzo 1898 e residente a Trieste, via Broletto, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laurenti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Lidia Laurencich è ridotto in « Laurenti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza del Senato il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 agosto 1928, n. 2109, concernente la proroga del termine stabilito nel R. decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, per la revisione delle utenze d'acqua in alcuni Comuni del Lazio.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 16 ottobre 1928 - Anno VI

Francia	74.59	Belgrado	33.62
Svizzera	367.54	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.603	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.657	Norvegia	5.09
Spagna	308.41	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.655	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.548	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.09
Praga	56.65		
Romania	11.65	Rendita 3,50 %	71.60
Peso argentino Oro	18.19	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45.50
New York	19.087	Consolidato 5 %	83.325
Dollaro Canadese	19.065	Obbligazioni Venezie 3.50%	75.30
Oro	368.29		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 11).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Prest. Litt.	9787 9786	140 — 45 —	Maggiorelli *Emma* fu Emidio minore sotto la p. p. della madre Pacini Eugenia fu Ferdinando, ved. Maggiorelli, dom. a Casellina e Torri. La seconda rendita è con usuf. vital. a Pacini Eugenia fu Ferdinando ved. Maggiorelli e la rendita stessa proviene dal buono del Tesoro quinquennale XIII emissione.	Maggiorelli *Pia-Maria-Emma*, minore ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto vital. come contro.
Buoni Tesoro settennali 1ª serie	684	Cap. 13,500 —	Reggiani Adrasta fu Giuseppe, *nubile*, con usuf. a Secchi Fiorita fu Lodovico ved. Reggiani.	Reggiani Adrasta fu Giuseppe, *moglie di Guatteri Angelo*, con usuf. come contro.
»	685	» 13,500 —	Reggiani Irma fu Giuseppe, *nubile*, con usuf. come la precedente.	Reggiani Irma fu Giuseppe, *moglie di Farri Delmonte;* con usuf. come contro.
»	686	» 13,500 —	Reggiani Clotilde fu Giuseppe, *nubile;* con usuf. come la precedente.	Reggiani Clotilde fu Giuseppe, *moglie di Manfredi Dino*, con usuf. come contro.
Cons. 5 % Prest. Litt.	16831	225 —	*Paliotti* Vincenzo fu Nunzio, minore sotto la p. p. della madre Gentile Anna fu Amodio, ved. *Paliotti*, dom. a Napoli.	*Paliotto* Vincenzo fu Nunzio, minore sotto la p. p. della madre Gentile Anna fu Amodio ved. *Paliotto* dom. a Napoli.
Certific. provvisorio Prestito Littorio	915	Cap. 3,000 —	Larco *Lena*.	Larco *Maria-Maddalena fu Francesco ved. di Bolla Achille.*
»	1110	» 3,000 —	Larco *Lena, ved. Bolla.*	Larco *Maria Maddalena*, ecc. come la precedente.
Prest. Naz. 5 %	16711	90 —	Frigerio *Amelia* fu Achille, minore sotto la p. p. della madre Nava Rosa fu Luigi, ved. Frigerio, dom. a Cravenna (Como).	Frigerio *Stella* fu Achille, ecc. come contro.
Buoni del Tesoro ordinari eserc. 1926-27	Serie *A* 38 » *A* 53 » *B* 130 » *B* 602 » *C* 892 » *D* 101	Cap. 500 — » 500 — » 1,000 — » 1,000 — » 2,000 — » 5,000 —	Molinari Mariannina di *Carmine*.	Molinari Mariannina di *Carmine-Maria-Vincenzo, detto Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre.*
Buoni del Tesoro ordinari eserc. 1926-27	Serie *C* 181 » 182	» 2,000 — » 2,000 —	Molinari Carlo di *Carmine*.	Molinari Carlo di *Carmine-Maria-Vincenzo, detto Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre.*
Buoni del Tesoro ordinari eserc. 1926-27	Serie *A* 37 » *B* 101 » *C* 179 » *C* 180	» 500 — » 1,000 — » 2,000 — » 2,000 —	Molinari Achille di *Carmine*.	Molinari Achille di *Carmine-Maria-Vincenzo, detto Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre.*
3.50 %	268502	7 —	Rezzano *Giovanna* fu Giovanni, ved. di Antognotti Giacomo, dom. a Noli (Genova), vincolata.	Rezzano *Maria-Giovanna-Fortunata* fu Giovanni, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	341929	155 —	Salvi Caterina *e* Teresa detta Virginia fu Agostino, *minori* sotto la tutela di Succi Giovanni fu Pietro, *domiciliate* a Loguardo (Alessandria).	Salvi *Caterina-Teresa-Virginia* fu Agostino, *minore* sotto la tutela di Succi Giovanni fu Pietro, *domiciliata* come contro.
Buono del Tesoro ordinario es. 1925-26	2988	Cap. 1,000 —	*Pancotto Giovanni* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Posocco Teresa, vedova Pancotto fu Bernardo.	*Aventi diritto all'eredità* di Pancotto *Giovanna* fu Francesco.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.